



**COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI ORISTANO**

Via D. Petri, 9/A - 09170 ORISTANO - Tel. Fax 0783/73894
info@peritioristano.it – collegiodioristano@pec.cnpi.it – www.peritioristano.it

Ns Rif. DOC12005.00

Iscrizione n° _____

Spett.le Collegio dei Periti Industriali della
Provincia di Oristano

Oggetto: Attestazione semestrale di frequenza

Collaborazione Tecnica Biennale
ai sensi della Legge del 02 febbraio 1990 n° 17 art.2) comma 3) lettera d)

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a _____ prov. (____) il ___/___/____ e residente a
_____ prov. (____) in Via _____ n° ____ C.A.P. _____ Telefono
_____ Cell. _____ C.F. _____ P.IVA
_____, iscritto al Collegio dei / (Ordine degli) _____ della Provincia di
_____ dal ___ / ___ / ___, con il n° ___, nella specializzazione _____;

ATTESTA

ai sensi dell'art. 9, punto 1 della Direttiva sul praticantato, che:

il Perito Industriale _____ nato/a _____ il ___ / ___ / ___ e residente a _____ prov. (____)
in Via _____ n° ____ C.A.P. _____ C.F. _____, ha frequentato con regolarità e
continuità il proprio studio professionale dal ___/___/____ al ___/___/____

ATTESTA INOLTRE

(Mansioni ricoperte e sintetico giudizio sulla maturità del praticante dimostrata sia sotto il profilo tecnico che
deontologico).

_____, li ___/___/____

In Fede
Timbro del professionista

Nota Bene:

La presente dichiarazione deve essere prodotta dal professionista presso il quale viene esercitata la pratica biennale sia essa a titolo gratuito (senza che si instauri un rapporto di lavoro), oppure con un contratto di formazione e lavoro e deve apportare la firma autenticata secondo la normativa vigente. La pratica deve essere effettuata presso un perito industriale, ingegnere o altro professionista di cui all'art.2, comma 3.d) e comma 4 della Legge n.17/90 che eserciti l'attività nel settore della specializzazione relativa al diploma del praticante iscritti nei rispettivi Albi professionali da almeno 5 anni. Sono considerati altri Professionisti in settori affini, ai soli fini di quanto previsto dal comma 4 dell'art.2 della citata Legge n.17/90, quelli delle professioni di seguito elencate, purché esercitanti attività nel settore della specializzazione relativa al diploma del praticante: per la specializzazione Chimica Conciaria e Chimica Industriale: Dottore in Chimica e Biologo; per la specializzazione Industria Tintoria: Dottore in Chimica; per la specializzazione Edilizia: Architetto o Geometra; per la specializzazione Industria Mineraria: Geologo. Analoga dichiarazione (nei termini previsti dalla Direttiva), dovrà essere prodotta dal datore di lavoro che ammette alle sue dipendenze il praticante con contratto di formazione e lavoro. Ogni professionista non può ammettere più di due praticanti nel proprio studio e ogni sei mesi dovrà produrre al Collegio la documentazione attestante l'attività di ognuno di loro.

